

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO E LA
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA DELLE ATTIVITÀ
ESTRATTIVE.

TITOLO I – Oggetto e finalità

ART.1 – Istituzione

1. Il presente regolamento disciplina modalità di composizione ruolo e funzionamento della Commissione Tecnica delle Attività Estrattive, di seguito indicata come “Commissione”, del Comune di Melpignano istituita con Deliberazione di Giunta Comunale ai sensi dell’art. 5 comma 1 della Legge Regionale n.22 del 5 luglio 2019.

2. Il presente regolamento ne disciplina la composizione, il funzionamento e le competenze.

TITOLO II – Composizione e ruoli della commissione

ART.2 – Composizione della Commissione

1. Ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. n.22 del 5 luglio 2019, la Commissione è composta da:

- a) il dirigente, o suo delegato, della struttura amministrativa comunale competente in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006;
- b) il dirigente, o suo delegato, della struttura regionale in materia di attività estrattive;
- c) quattro componenti esterni in possesso di diploma di laurea magistrale e di comprovata esperienza professionale almeno quinquennale, esperti nelle materie:
 - i. geologiche;
 - ii. ambientali;
 - iii. giuridiche;
 - iv. paesaggistiche;

ART.3 – Presidente della Commissione

1. La carica di Presidente della Commissione Tecnica sarà ricoperta dal Dirigente del Settore comunale competente.

2. Il presidente della Commissione:

- a) individua un funzionario in servizio presso la struttura amministrativa del Comune avente funzioni di Segretario.
- b) coordina le attività dei componenti esterni della Commissione
- c) dichiara aperta la seduta e ne accerta la regolare costituzione e prende atto delle presenze ed assenze in ogni seduta e degli eventuali casi di incompatibilità;
- d) dirige la discussione, accerta e relaziona sulle risultanze di ogni seduta e ne dispone la verbalizzazione;
- e) dichiara chiusa la seduta.

ART.4 – Il segretario della Commissione

1. Il Segretario é individuato dal Presidente, non partecipa alle decisioni della Commissione, e svolge le seguenti mansioni:

- 1) predisporre la convocazione e la documentazione da allegare in relazione all'ordine del giorno;
- 2) cura la redazione dei verbali delle sedute della Commissione;
- 3) provvede alla formalizzazione dei pareri agli interessati;
- 4) cura l'archiviazione e la digitalizzazione dei documenti inerenti l'attività della Commissione.

ART.5 – Componenti esterni della Commissione

1. I componenti esterni di cui alla lettera "c)" del comma 3 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22/2019 sono individuati a seguito di avviso pubblico di selezione recante i criteri di selezione e la durata dell'incarico.

2. I componenti esterni sono individuati in base alle specifiche conoscenze ed esperienze acquisite e maturate nelle materie geologiche, ambientali, giuridiche e paesaggistiche, in particolare con applicazione al campo della coltivazione delle sostanze minerali e con particolare riferimento alle modalità di coltivazione, ivi compreso l'utilizzo di macchine, impianti ed esplosivi, alla stabilità dei fronti di cava, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle interferenze delle attività estrattive con ambiente e paesaggio, alle conoscenze dei giacimenti e alle procedure amministrative inerenti l'esercizio dell'attività.

3. I componenti esterni della Commissione istruiscono le pratiche all'ordine del giorno per gli aspetti di propria competenza e relazionano con pareri scritti e verbali nelle sedute della Commissione. I componenti esterni forniscono, su indicazione del Presidente, la propria consulenza anche mediante la redazione di perizie sugli argomenti all'ordine del giorno.

4. La carica di componente della Commissione Tecnica è incompatibile con la carica di Consigliere del Comune, Assessore e Sindaco. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sovra-comunale sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

TITOLO III – Competenze e funzionamento della Commissione

ART.6 – Nomina

1. Le figure esterne di cui all'articolo 2, saranno scelte nell'ambito delle candidature pervenute a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico di selezione che sarà effettuato a cura del Settore comunale competente.

2. La scelta dei componenti esterni dovrà tenere in considerazione anche dell'esperienza pluriennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche materie. Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata dovranno risultare nel *curriculum* individuale allegato alla candidatura presentata.

3. I requisiti generali per le candidature sono i seguenti:

- a) cittadinanza in almeno uno Stato appartenente alla UE;
- b) godimento dei diritti civile e politico;

c) non avere subito provvedimenti procedimenti penali e/o amministrativi che abbiano comportato la dispensa, destituzione o interdizione dai pubblici uffici, ovvero di non avere in corso alcuno di tali procedimenti;

d) non essere soggetti a provvedimenti/sanzioni disciplinari che impediscano, anche temporaneamente, l'esercizio della professione;

e) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico;

f) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle norme di cui al Capo II Titolo III del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relative all'incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali;

g) non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

4. I professionisti selezionati, ma non nominati, verranno inseriti in una *short list* dalla quale si potrà attingere in caso di sostituzione dei titolari a causa di rinuncia, revoca o nomina a seguito di decadenza della commissione. Tale elenco resta in vigore per la durata di tre anni.

5. Qualora si verificano cause di decadenza a seguito di incompatibilità, di conflitto di interesse, di assenze ingiustificate, di dimissioni volontarie, di impedimento, di decesso, o altre cause ostative che costituiscono ragioni per la revoca della nomina, la Giunta provvede alla nomina del componente in sostituzione di quello effettivo dimissionario, decaduto o revocato, attingendo dalla *short list* di cui al comma 4.

6. I Componenti esterni della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima al Presidente.

ART.7 – Durata in carica

1. La commissione durerà in carica per un periodo di anni tre, mandato rinnovabile per una sola volta.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, il mandato si intende prorogato di diritto fino alla nomina della nuova Commissione, e comunque per un periodo non superiore a giorni 45 dalla scadenza.

3. I componenti della Commissione decadono per cause sopravvenute di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge oppure qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero, nel corso di un anno solare, ad un numero di sedute pari ad un terzo delle sedute effettuate nell'anno medesimo.

4. I componenti dimissionari e/o decaduti devono essere sostituiti da soggetti aventi lo stesso profilo professionale, entro quarantacinque giorni dalla data di decadenza o dal ricevimento della lettera di dimissioni.

ART.8 – Competenze e mansioni della Commissione Tecnica delle Attività Estrattive

1. La Commissione Tecnica delle Attività Estrattive è organo consultivo previsto dalla L.R. n.22/2019 e svolge attività di supporto tecnico e giuridico, inclusi la definizione di pareri tecnici intermedi sulle proposte dei progetti di coltivazione e recupero di cava, nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'attività estrattiva, nonché attività di supporto tecnico e giuridico nell'ambito delle procedure connesse alla vigilanza sulle attività estrattive e all'esercizio delle funzioni di "Polizia Mineraria" di cui al D.P.R. n.128/1959.

2. La Commissione è convocata dal presidente e formula pareri in merito alla corretta applicazione delle norme di coltivazione dei giacimenti di seconda categoria di cui alla l.r. n.22/2019, delle norme di Polizia Mineraria di cui al D.P.R. n.128/1959 e di tutela della salute e della sicurezza vigenti in materia di attività estrattive.
3. La Commissione cura altresì il coordinamento degli aspetti minerari dei progetti di coltivazione e recupero delle cave con le materie ambientali e paesaggistiche. In tal senso i pareri della Commissione possono proporre alternative e/o soluzioni tecniche volte a contemperare l'interesse pubblico all'utilizzo dei giacimenti di seconda categoria, con l'interesse pubblico relativo alla salvaguardia e difesa del suolo, alla tutela e valorizzazione del paesaggio, della biodiversità e della geodiversità.
4. Il parere della Commissione richiesto dall'amministrazione competente nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla l.r. n.22/2019, costituisce parere non obbligatorio e non vincolante.
5. La Commissione, su richiesta degli interessati, può rilasciare un parere preventivo sulla fattibilità di un progetto di coltivazione e recupero di cava e/o sulle sue eventuali varianti e su altre fattispecie inerenti l'esercizio dell'attività estrattiva.
6. Qualora l'intervento previsto debba essere sottoposto a procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) il parere sarà espresso nell'ambito delle procedure suddette, qualificandosi la Commissione Tecnica quale Autorità con competenze ambientali e/o nel caso di procedimento unico sarà espresso nei termini di cui alla legge 241/90 e ss.mm.ii.
7. I componenti della Commissione possono richiedere visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali, utili all'espressione del parere.
8. La Commissione o suoi componenti delegati, su richiesta del Presidente, possono effettuare sopralluoghi al fine di accertare lo stato dei luoghi ed effettuare le valutazioni richieste e/o in qualità di supporto al personale addetto alle attività di vigilanza di cui all'art.29 della l.r. n.22/2019.
9. La Commissione ha carattere consultivo e di supporto per le competenze assegnate dalla legge 22/2019 ai Comuni, competenze in materia di autorizzazioni delle attività estrattive, polizia mineraria e vigilanza. In tal senso il parere della Commissione, salvo i casi previsti dal c.6 del presente articolo, costituisce parere non obbligatorio e non vincolante per l'amministrazione competente nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla l.r. n.22/2019. In base alle esigenze e su richiesta della struttura tecnico – amministrativa comunale che si occupa di attività estrattive possono essere sottoposti alla valutazione della Commissione non solo i progetti allegati alle istanze per l'autorizzazione dell'attività di cava, ma anche, a titolo di esempio, le proposte di rinnovo Ordine Servizio Esplosivi di cui all'art.305 del DPR n.128/1959 o i progetti inerenti le varianti di cui all'art.18 della l.r. n.22/2019. Il Comune può chiedere il supporto della Commissione anche nell'ambito delle attività di vigilanza in riferimento, ad esempio, all'accertamento di difformità dal piano di coltivazione autorizzato o alla valutazione delle condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro.

ART.9 – Modalità di funzionamento

1. Il Presidente o suo delegato che ritenga necessario acquisirne il parere, convoca la Commissione. La convocazione, recante l'ordine del giorno e la relativa documentazione necessaria, è inviata a mezzo posta elettronica ai componenti della Commissione e agli altri soggetti eventualmente convocati. L'ordine del giorno deve indicare le pratiche da istruire e contiene la data e luogo della seduta, l'elenco nominativo dei

convocati e deve essere inviato ai componenti della stessa almeno 10 giorni prima della data fissata per la seduta.

2. In caso di urgente necessità il Presidente può disporre le convocazioni in giorni e orari diversi da quelli normalmente stabiliti, mediante tempestiva comunicazione ai componenti.

3. Il Presidente può autonomamente convocare, in relazione alle singole fattispecie all'ordine del giorno, componenti esperti esterni non facenti parte della composizione ordinaria di cui al presente articolo. I componenti esperti esterni non partecipano alle decisioni della Commissione e, qualora non facenti parte delle strutture amministrative della Regione e/o del Comune interessato, percepiscono l'indennità di cui all'art. 9 del presente regolamento.

4. Il Presidente, in ragione di quanto disposto dal comma 3 dell'art.29 della l.r. n.22/2019, può convocare il rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente in relazione alle fattispecie sottoposte alla Commissione che attengono alla materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale convocato in sede di Commissione partecipa alle decisioni della Commissione con proprio parere che viene riportato nel relativo verbale.

5. Il Presidente, in relazione alle singole fattispecie dell'ordine del giorno, su sua iniziativa o a seguito di specifica richiesta, può ammettere alle sedute della Commissione l'esercente di cui alla lettera "(f)" dell'art.3 della l.r. n.22/2019 o un suo tecnico progettista di fiducia, limitatamente alla sola illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

6. Il parere della Commissione è espresso a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto e, qualora richiesto, nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'attività estrattiva costituisce parere non vincolante ed è espresso nei tempi previsti dalla legge n.241/1990. Il parere della Commissione, sulla base delle risultanze delle valutazioni dei componenti, è riportato dal Segretario nel verbale della relativa seduta.

7. Ai fini della validità dei pareri espressi dalla Commissione è necessaria la presenza di almeno tre componenti esterni.

8. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e dai componenti della Commissione e devono contenere l'indicazione dei presenti, il parere motivato, eventuali pareri difformi e posizioni di astensione motivate da parte del membro che li esprime.

9. I verbali, sottoscritti dai componenti la commissione ed eventualmente dal rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale, qualora appositamente convocato e debitamente protocollati, restano agli atti del fascicolo dell'attività estrattiva oggetto di esame.

10. In caso di necessità le sedute della Commissione possono avvenire da remoto. Per le riunioni da remoto devono essere usate piattaforme e strumenti telematici che garantiscano l'identificazione certa di ciascun partecipante.

TITOLO IV – Incompatibilità, dimissioni, compensi e decadenza dei componenti della Commissione

ART.10– Condizioni di incompatibilità, decadenza e dimissioni dei componenti della Commissione

1. I componenti della Commissione che:

- a) abbiano partecipato in qualunque forma alla redazione, anche parziale, della proposta progettuale in esame;

- b) siano, soci o legati da rapporti stabili di collaborazione professionale, parenti o affini sino al quarto grado o coniugati con i soggetti proponenti le proposte progettuali e istanze in esame, e sottoposti ad attività di vigilanza in relazione alle attività estrattive condotte, anche con riferimento a quelle di polizia mineraria ai sensi del dpr n°128/1959

devono darne tempestiva comunicazione al Presidente, astenersi dall'esame del relativo punto all'ordine del giorno. Il motivo dell'incompatibilità e la conseguente astensione devono essere verbalizzati.

2. I componenti della Commissione devono comunicare al Segretario della Commissione a mezzo Posta Elettronica Certificata, almeno 48 ore prima della seduta, la loro indisponibilità a parteciparvi specificandone le motivazioni. I componenti esterni decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione.

3. Il Presidente, preso atto della incompatibilità e/o assenza di uno o più componenti la commissione, valuta l'opportunità di convocare per l'esame della specifica problematica esperti supplenti attingendo dalla *short list* di cui all'art. 6 comma 2 del presente regolamento.

4. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

5. Il Presidente, in caso di dimissioni e/o decadenza di un componente della Commissione, procede alla individuazione di un componente attingendo dalla *short list* di cui all'art. 6.

ART.11 - Cause di scioglimento della Commissione

1. La Commissione viene sciolta quando non possa essere assicurato il normale funzionamento per una delle seguenti cause:

- a) persistenti violazioni di legge e/o omissioni di atti dovuti o gravi inadempienze;
- b) reiterata adozione di decisioni riconosciute illegittime in sede giurisdizionale;
- c) sospensione della maggioranza dei componenti;
- d) contemporanee dimissioni della maggioranza dei componenti.

Lo scioglimento è disposto con determinazione della Giunta.

ART.12 – Istruttoria delle pratiche

1. L'ufficio competente verifica che l'istanza sia documentalmente completa, effettuando gli adempimenti previsti dalla L. 241/90 e ss.mm.ii.. I progetti carenti della documentazione prevista dalla vigente legislazione non possono essere sottoposti al parere della Commissione.

2. La commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi e tutto quanto ritiene necessario per esprimere il parere di competenza. Qualora non sia possibile integrare la documentazione nel termine di legge, la Commissione esprime il proprio parere sulla base della documentazione in suo possesso.

3. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere nei tempi previsti dalla legge n.241/1990, salvo nei casi previsti dall'art.8 c.6.

ART.13 – Compensi e indennità

1. I componenti esterni della Commissione percepiscono un compenso lordo, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, pari ad € 60,00 per la partecipazione ad ogni singola seduta.
2. Il compenso non spetta ai componenti appartenenti ai ruoli di pubbliche amministrazioni.
3. I compensi di cui al comma 1 spettano anche ai componenti occasionali della commissione, siano essi stati invitati nella qualità di componenti esterni non facenti parte della composizione ordinaria della commissione stessa ovvero quali esperti supplenti secondo quanto specificato al comma 3 dell'art.8.
4. Il rimborso delle spese di viaggio per attività di sopralluogo disposte dal Presidente della Commissione ed effettuate con proprio mezzo, avviene sulla base di un costo quantificato in € 0,25 a seguito di specifica richiesta corredata da autocertificazione della distanza percorsa.

ART.14 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
2. Il presente regolamento verrà adeguato ad eventuali nuove disposizioni in quanto vincolanti o se ritenuto opportuno.

ART.15 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, approvato dall'autorità competente, entra in vigore il giorno successivo ai quindici giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.